SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 ottobre 2013.

Approvazione della graduatoria delle proposte progettuali ammissibili presentate a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL "FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008-2013

Vista la decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.05.2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione del 29.11.2007 recante applicazione della decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la decisione 2008/22/CE della Commissione del 19.12.2007 recante modalità di applicazione della decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - decisione modificativa del 09.07.2009 (2009/533/CE) e decisione modificativa del 03.03.2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo dipartimento del 29.04.2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale Autorità responsabile per il Fondo rifugiati ed il Direttore centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'articolo 27 della decisione 2007/573/CE;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 05.12.2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la decisione C(2013) 1584 del 18.03.2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e la successiva decisione modificativa C(2013) 5163 del 01.08.2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso "progetti di sistema" e/o "a valenza territoriale", da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto il decreto prot. n. 5007 dell'11.06.2013 di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 5010 dell'11.06.2013 di adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati;

Visto il decreto prot.n. 6307 del 25.07.2013 di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Visto il decreto prot. n. 6400 del 30.07.2013 di approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati ed il relativo esito della valutazione di ammissibilità;

Visto il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 27.09.2013 contenente la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi, trasmessa all'Autorità responsabile con nota prot. n. 8219 del 01.10.2013;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili presentate a valere sulle Azioni 2 e 3 del Programma Annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati, allegata al presente decreto.

La graduatoria, con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento, sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A08179

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 aprile 2013.

Variazione al decreto n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010, modificato con decreto n. 368/Ric. del 26 giugno 2012, di ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca e formazione DM46200, presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto n. 593/2000, a fronte del «Bando I.C.T. Lombardia». (Decreto n. 649/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l’istituzione del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l’istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297” e, in particolare, l’art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a Bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall’art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il Bando emanato con il decreto direttoriale n. 816/Ric. del 4 giugno 2007, pubblicato sulla *G.U.* n. 137 del 15 giugno 2007 e recante “Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell’I.C.T. (Tecnologie per l’informazione e la communicazione) da realizzarsi nella regione Lombardia” di seguito “Bando I.C.T. Lombardia”;

Visto il decreto direttoriale n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010 (registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011, Reg. 4 foglio 86, e pubblicato nella G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2011, Suppl. Ordinario n. 132) con il quale, tra gli altri, è stato ammesso alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione DM46200, presentato da: MEDIAWEBVIEW S.R.L. – SPEED AUTOMAZIONE S.R.L. – POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA – FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC, dal titolo “Innovativo sistema automatico per l’identificazione e l’analisi dello stato di unità logistiche intermodali in transito”;

Visto il decreto direttoriale n. 368/Ric. del 26 giugno 2012 (registrato alla Corte dei Conti il 7 agosto 2012, Reg. n. 11, Foglio 293, e pubblicato nella G.U.R.I. n. 236 del 9 ottobre 2012) con il quale sono state apportate specifiche variazioni alle condizioni alla stipula, in considerazione delle variazioni societarie intervenute ai soggetti beneficiari MEDIAWEBVIEW S.R.L. e SPEED AUTOMAZIONE S.R.L.;

Vista la nota del 7 novembre 2012, prot. MIUR n. 7424 del 16 novembre 2012, con la quale il proponente SPEED AUTOMAZIONE S.R.L. ha comunicato che, nell’elencare i propri soci all’Istituto convenzionato, con nota del 5 maggio 2011, era stato erroneamente indicato quale socio di riferimento ASYSTEL S.P.A. anziché ASYSTEL HOLDING S.R.L.;

Vista la nota prot. 7726 del 12 dicembre 2012 con la quale il Ministero ha richiesto all’Istituto convenzionato il necessario supplemento istruttorio in merito alla sopra indicata rettifica della compagine societaria;

Vista la nota del 29 gennaio 2013, prot. n. 318 del 6 febbraio 2013, con la quale l’istituto MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., considerato che la ASYSTEL HOLDING S.R.L. appartiene al medesimo gruppo industriale della ASYSTEL S.P.A. e che detiene il 100% delle azioni della stessa ASYSTEL S.P.A., ha proposto di modificare le condizioni per la stipula del contratto indicando come socio di maggioranza ASYSTEL HOLDING S.R.L.;

Considerato che la variazione proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi dei costi e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta l’opportunità di procedere all’adozione di uno specifico provvedimento di rettifica dei citati decreti direttoriali n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010 e n. 368/Ric. del 26 giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica del decreto direttoriale n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010, così come modificato con decreto direttoriale n. 368/Ric. del 26 giugno 2012, con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca e formazione DM46200, presentato ai sensi dell’art. 12 del D.M. 593/2000 a fronte del “Bando I.C.T. Lombardia” da MEDIAWEBVIEW S.R.L., SPEED AUTOMAZIONE S.R.L., POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MECCANICA, FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO, UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC, la condizione alla stipula del contratto indicata nei predetti Decreti - relativamente al soggetto SPEED AUTOMAZIONE S.R.L. - è così modificata:

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguente condizione:

“Per il soggetto SPEED AUTOMAZIONE S.R.L.:

Lettera di patronage con la quale il socio di maggioranza ASYSTEL HOLDING S.R.L. si impegna a sostenere finanziariamente la collegata SPEED AUTOMAZIONE S.R.L. sino a quando sussistono gli obblighi, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca connessi al progetto di ricerca e formazione in riferimento e al rimborso del credito agevolato. ”

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, condizioni e modalità del predetto decreto n. 932/Ric. del 20 dicembre 2010, così come modificato dal decreto direttoriale n. 368/Ric. del 26 giugno 2012, in particolare, i termini del finanziamento di cui all'art. 2 comma 4 del predetto decreto n. 932/Ric./2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 92

13A08185

DECRETO 23 settembre 2013.

Autorizzazione alla Società «Trinacria Campus Srl» in Sant'Agata Militello, in via Sardegna n. 7, ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici San Michele» in Sant'Agata Militello, via Sardegna, n. 7.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3.11.1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il D.M. 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 che ha sostituito il predetto D.M. 3.11.1999, n. 509;

Visto il D.M. 16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22.10.2004, n. 270;

Visto il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all.3 al D.M. 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.M. 17.2.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Società "Trinacria Campus Srl" con sede a Sant'Agata Militello (Me) in via Sardegna n. 7 per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici San Michele" con sede a Sant'Agata Militello (Me), via Sardegna, n. 7, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 9.9.2013;

Decreta:

La Società "Trinacria Campus Srl" con sede a Sant'Agata Militello (Me) in via Sardegna n. 7 è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici San Michele" con sede a Sant'Agata Militello (Me), via Sardegna, n. 7.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe3 delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui al D.M. 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al D.M. 16.3.2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 20 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A08181

DECRETO 23 settembre 2013.

Autorizzazione alla società Complesso Scolastico Kennedy S.r.l., in Frascati, in via S. Lucia Filippini n. 16, ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici Santa Chiara», in Frascati, in via S. Lucia Filippini n. 16.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gen-

naio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all.3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Società Complesso Scolastico Kennedy S.r.l. con sede a Frascati (Roma) in via S. Lucia Filippini n. 16 per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici S. Chiara" con sede a Frascati (Roma) in via S. Lucia Filippini n. 16, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 9 settembre 2013;

Decreta:

La Società Complesso Scolastico Kennedy S.r.l. con sede a Frascati (Roma) in via S. Lucia Filippini n. 16 è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici Santa Chiara" con sede a Frascati (Roma) in via S. Lucia Filippini n. 16.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 45 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 135 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A08182

DECRETO 23 settembre 2013.

Autorizzazione alla società Scuola superiore per mediatori linguistici del Molise S.r.l., in Campobasso, in via Lazio 72, ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise», in Campobasso, in via Lazio 72.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dalla Società Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise S.R.L. con sede a Campobasso in via Lazio 72 per l'istituzione di una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise" con sede a

Campobasso in via Lazio 72, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della Scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 9 settembre 2013;

Decreta:

La Società Scuola Superiore per Mediatori Linguistici del Molise S.R.L. con sede a Campobasso in via Lazio 72 è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata "Scuola Superiore per mediatori linguistici del Molise" con sede a Campobasso in via Lazio 72.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 90 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 270 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A08183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 68605 del 25 settembre 2013, che ha disposto per il 30 settembre 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercari monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 68605 del 25 settembre 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari allo 0,781%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,607.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente allo 0,535% e all'1,778%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A08301

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 settembre 2013.

Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Vista la direttiva 2009/131/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE;

Vista la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e, in particolare, l'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, che ha modificato il decreto legislativo n. 162 del 2007, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerata la necessità di modificare l'allegato III del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato III, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Sezione l, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1.6 Accessibilità

1.6.1. I sottosistemi «infrastrutture» e «materiale rotabile» devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da garantire l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione delle barriere e attraverso altre misure adeguate. Ciò comprende la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione, la manutenzione e l'esercizio delle pertinenti parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso.

1.6.2. I sottosistemi «esercizio» e «applicazioni telematiche per i passeggeri» devono offrire la funzionalità necessaria per facilitare l'accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in modo da assicurare l'accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante la prevenzione o la rimozione degli ostacoli e attraverso altre misure adeguate.».

b) alla Sezione 2:

1) al punto 2.1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.1.2 Accessibilità

2.1.2.1 I sottosistemi «infrastrutture» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.».

2) al punto 2.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.4.5. Accessibilità

2.4.5.1 I sottosistemi «materiale rotabile» cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.».

3) al punto 2.6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.6.4 Accessibilità

2.6.4.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le norme operative offrano la funzionalità necessaria a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.».

4) al punto 2.7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.7.5. Accessibilità

2.7.5.1. Occorre adottare le misure adeguate per garantire che le applicazioni telematiche per i passeggeri offrano la funzionalità necessaria a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 settembre 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 9, foglio n. 238

13A08187

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2013.

Iscrizione di una varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, è iscritta nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive la varietà ortiva sotto elencata.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Solanum torvum Sw.	Black Angel	3533	Tokita Sementi Italia S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A08127

DECRETO 27 settembre 2013.

Modifiche al Registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del D.P.R. n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969 n. 1164 sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l’uso del sinonimo “Friulano” della varietà di vite “Tocai friulano”, nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e disposizioni per l’uso del sinonimo «Tai», della varietà di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.”;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l’art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, “Modifiche al registro nazionale delle varietà di vite”;

Viste le richieste di iscrizione di varietà di nuove varietà di vite e le richieste di omologazione di nuovi doni inviate al Ministero;

Ritenuto comunque opportuno consultare, anche per le vie brevi, esperti del settore in merito alle nuove varietà e selezioni clonali;

Preso atto dei conseguenti pareri espressi in merito alle richieste di cui sopra e considerato che alcune varietà presentate per l’iscrizione al Registro nazionale risultano già iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell’Unione europea;

Vista la nota del CRA-VIC Unità per la Ricerca in Viticoltura di Arezzo del 31 dicembre 2012, relativa all’individuazione dei responsabili di selezione ai fini dell’ omologazione di alcuni cloni;

Ravvisata l’opportunità di provvedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 10 luglio 2013 viene modificato, all'allegato 1, come segue.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Biancaccia B., codice varietà 473;

Grappello Ruberti N., codice varietà 474;

Rossetta di Montagna Rs., codice varietà 475.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, in conseguenza di quanto riportato al capoverso precedente la menzione Grappello Ruberti è eliminato quale sinonimo della varietà 121 -Lambrusco viadanese N.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, la denominazione della varietà 352 — Granoir N. è modificata in Garanoir N.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

019 - Barbera N., cloni I — VITIS 9, I - UNIMI Barbera 3 e I - UNIMI Barbera 5;

120 - Lambrusco salamino N., cloni I — VITIS 5, I — VITIS 7 e I — UNIMI Lambrusco salamino 1;

199 - Primitivo N., cloni I - CRSA - CD Ta 7, I - CRSA - CD Ta 12 e I - CRSA - CD Ta 19.

Alla sezione I — vitigni ad uve da vino, ai seguenti cloni, già iscritti con decreto ministeriale 22 aprile 2011, viene integrato l'elenco dei responsabili di selezione clonale, come specificato per la successiva Sezione VIII:

009 - Aleatico N., clone 005 I - CRA VIC BC SF3;

049 - Canaiolo nero N., clone 010 I - CRA VIC BC SF4;

218 - Sangiovese N., clone 092 I - CRA VIC BC SF6;

244 - Trebbiano toscano B., clone 015 I - CRA VIC BC SF7;

258 - Vermentino B., clone 016 I - CRA VIC LOR5.

Alla sezione II — vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Esther N., codice varietà 732;

Fanny B., codice varietà 733;

Lidi B., codice varietà 734;

Lilla B., codice varietà 735;

Moldova N., codice varietà 736;

Muscat bleu N., codice varietà 737;

Nero N., codice varietà 738;

Palatina B., codice varietà 739;

Pölöskei muskotály B., codice varietà 740.

Alla sezione II — vitigni ad uve da tavola, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

544 - S. Anna di Lipsia B., clone I - VCR 442.

Alla sezione IV — vitigni per portainnesto, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi doni:

621 - 110 Richter, clone I - Ampelos 2;

615 - S.O. 4, clone I - Ampelos 1.

Alla sezione V — varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Muscat Moravsky B., codice varietà 807;

Neuburske B., codice varietà 808.

Alla sezione V — varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono aggiunti, ai vitigni già iscritti, i seguenti nuovi doni:

800 - Andrè N., clone I — VCR 306;

807 - Muscat Moravsky B., clone I - VCR 568;

808 - Neuburske B., clone I - VCR 325.

Alla sezione VIII — elenco proponenti l'omologazione dei doni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei doni di cui sopra, nonché delle integrazioni segnalate, i seguenti nuovi proponenti:

Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla, Lido di Camaiore LU;

Azienda Agricola Vivai Signorini Franco, Lorenzana PI.

L'elenco delle varietà e dei doni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I, sezione II, sezione IV, sezione V e sezione VIII del medesimo allegato, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
009	ALEATICO N.	001	I - AL - PA - 1	2006	15/9		
		002	I - VCR 438	2009	2		
		003	I - ARSIAL-CRA 489	2009	1/63/72		
		004	I - AL - VAL - 1	2010	81/82		
		005	I - CRA VIC BC SF3	2011	82/60/90/91		
		006	I - AL-FI.PI-1	2012	87/9/15/37		
019	BARBERA N.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2		
		002	I - FEDIT 3 C.S.G.	1969	3		
		004	I - MI-B-12	1976	7		
		005	I - MI-B-34	1976	7		
		007	I - PC-Ba-9	1979	16		
		008	I - PC-Ba-26	1979	16		
		009	I - AT 84	1980	12		
		010	I - CVT AL 115	1990	12		
		011	I - CVT AT 171	1990	12		
		012	I - CVT AT 424	1990	12		
		013	I - BA-AL-128	1988	24		
		014	I - BA-AL-132	1988	24		
		015	I - 17-BA	1990	7/33		
		016	I - CVT 83	2001	12		
		017	I - VCR 19	2006	2		
		018	I - VCR 101	2006	2		
		019	I - VCR 433	2006	2		
		020	I - VCR 207	2009	2		
		021	I - VCR 223	2009	2		
		022	I - CVT OB66	2009	12/70/34		
		023	I - CVT GJ1	2009	12/70/34		
		024	I - CVT GJ 105	2011	12		
		025	I - CVT MCC 3	2011	12		
		026	I - Ampelos DGV 13	2013	65/60		
		027	I - VITIS 9	2013	58		
		028	I - UNIMI Barbera 3	2013	33		
		029	I - UNIMI Barbera 5	2013	33		
473	BIANCACCIA B.						

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
049	CANAIOLO NERO N.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2		
		002	I - NIPOZZANO 8	1976	9		
		003	I - MUGELLO 30	1980	9		
		004	I - CAN-N-6	1978	15		
		005	I - FEDIT 23 – CH	1990	3		
		006	I - FEDIT 24 – CH	1990	42		
		007	I - FEDIT 25 – CH	1990	3		
		008	I - VCR 10	2003	2		
		009	I - VCR 109	2007	2		
		010	I - CRA VIC BC SF4	2011	82/60/90/91		
		011	I - CCL - 2000/11	2012	30/87/9/15/37		
352	GARANOIR N.						
474	GRAPPELLO RUBERTI N.						
120	LAMBRUSCO SALAMINO N.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	LAMBRUSCO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - CAB 1	1990	8		
		003	I - CAB 3	1990	8		
		004	I - VCR 1	1992	2		
		005	I - VCR 23	2003	2		
		006	I - VCR 20	2005	2		
		007	I - Ampelos TEA 2D	2009	60/65/59		
		008	I - VITIS 5	2013	58		
		009	I - VITIS 7	2013	58		
		010	I - UNIMI Lambrusco salamino 1	2013	33		
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.	001	I - VCR 15	2003	2		
		002	I - VCR 12	2005	2		
		003	I - VCR 13	2005	2		
		004	I - Ampelos CNT 3	2009	78/79/60		
		005	I - Ampelos CNT 14	2009	78/79/60		
		006	I - Ampelos CNT 18	2009	78/79/60		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		
		006	I - Ampelos VCP-VL 1	2008	60/68/69		
		007	I - VCR 367	2009	2		
		008	I - VCR 368	2009	2		
		009	I - VCR 369	2009	2		
		010	I - CRSA - CD Ta 7	2013	66/71/11		
		011	I - CRSA - CD Ta 12	2013	66/71/11		
		012	I - CRSA - CD Ta 19	2013	66/71/11		
475	ROSSETTA DI MONTAGNA Rs.						
218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7/33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7/33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7/33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7/33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7/33		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27		
		067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50		
		068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50		
		069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51		
		070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32		
		072	I - Agri 3	2005	9/15/56		
		073	I - Agri 45	2005	9/15/56		
		074	I - TEA 6	2005	59/60		
		075	I - VCR 207	2006	2		
		076	I - SA-PA-9	2006	15/9		
		077	I - VCR 209	2006	2		
		078	I - VCR 214	2006	2		
		079	I - VCR 218	2006	2		
		080	I - VCR 235	2006	2		
		081	I - VCR 237	2006	2		
		082	I - Agri 6	2007	9/15/56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2007	59/60/9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2007	59/60/9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2007	59/60		
		086	I - Ampelos TEA 10 D	2007	59/60/65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2007	59/60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2009	33/58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2009	33/58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82/60/90/91		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		093	I - AGRI-100	2012	56/87/9/15/37		
		094	I - AGRI-200	2012	56/87/9/15/37		
		095	I - CHI 8	2012	87/9/37		
		096	I - CHI 10	2012	87/9/37		
		097	I - CHI 13	2012	87/9/37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30/87/9/15/37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30/87/9/15/37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39/87/9/37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39/87/9/37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50/87/9/15/37		
		103	I- PRU-RA	2012	40/87/9/15/37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40/87/9/15/37		
		105	I - SG-CAPSI-300	2013	42		
		106	I - SG-CAPSI-301	2013	42		
244	TREBBIANO TOSCANO B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	(025) BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T-N-8	1978	15		
		004	I - CSV-AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV-AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28-CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29-CH	1990	3		
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA-PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1/63/72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1/63/72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47/11/73/74		
		014	I - TRET VISP	2010	58/83		
		015	I - CRA VIC BC SF7	2011	82/60/90/91		
		016	I - TREB - SCOMAT – AG	2013	88/89/37		
		017	I - TREB - SCOMAT – H	2013	88/89/37		
		018	I - TREB - SCOMAT – R	2013	88/89/37		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
258	VERMENTINO B.	001	I - CAP VS 12	1991	25	(190) PIGATO, (80) FAVORITA	
		002	I - VCR 1	1994	2		
		003	I - CAP VS 3	1994	25		
		004	I - CVT 78	2002	12		
		005	I - CVT 84	2002	12		
		006	I - CAPVS 1	2002	25		
		007	I - VCR 12	2003	2		
		008	I - CVT 133	2006	12		
		009	I - CVT 134	2007	12		
		010	I - Sirena 1	2007	62/9/15/1/6		
		011	I - Marem 1	2007	62/9/15/1/6		
		012	I - Marem 3	2007	62/9/15/1/6		
		013	I - Sileno 1	2007	62/9/15/1/6		
		014	I - Sileno 3	2007	62/9/15/1/6		
		015	I - CVT 10	2010	12/76/70/34		
		016	I - CRA VIC LOR5	2011	82/60/90/91		
		017	I - VR-CDO-2	2012	50/87/9/15/37		
		018	I - VR-CDO-5	2012	50/87/9/15/37		

SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
732	ESTHER N.					
733	FANNY B.					
734	LIDI B.					
735	LILLA B.					
736	MOLDOVA N.					
737	MUSCAT BLEU N.					
738	NERO N.					
739	PALATINA B.					
740	PÖLÖSKEI MUSKOTÁLY B.					
544	S. ANNA DI LIPSIA B.	001	I - VCR 442	2013	2	

SEZIONE IV - vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
621	110 RICHTER	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - UBA 05	1978	11	
		003	I - VCR 114	1996	2	
		004	I - VCR 424	2002	2	
		005	I - VCR 418	2002	2	
		006	I - Ampelos 2	2013	60/34	
615	S.O.4	001	I - ISV - VCR 4	1990	1/2	
		002	I - ISV - VCR 6	1990	1/2	
		003	I - VCR 105	1996	2	
		004	I - DONNINELLI S 35	2004	6/55	
		005	I - DONNINELLI S 36	2004	6/55	
		006	I - Ampelos 1	2013	60/34	

SEZIONE V – varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti
800	ANDRE' N.	001	I - VCR 239	2011	2	
		002	I - VCR 240	2011	2	
		003	I - VCR 306	2013	2	
807	MUSCAT MORAVSKY B.	001	I - VCR 568	2013	2	
808	NEUBURSKE B.	001	I - VCR 325	2013	2	

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni		
Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento Scienze, Tecnologie e Mercati della Vite e del Vino	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI

13A08126

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cleaning società cooperativa in liquidazione», in Fano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cleaning Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento a seguito di diffida dell'Associazione di rappresentanza, conclusi rispettivamente in data 4 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cleaning Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Fano (PS) (codice fiscale n. 02352900415) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Giangrisostomi, nata a Ancona il 7 agosto 1983, ivi domiciliata in corso Garibaldi n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A08149

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unioncoop Piemonte Est società cooperativa in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale fa Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "UNIONCOOP PIEMONTE EST SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "UNIONCOOP PIEMONTE EST SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Novara (codice fiscale 01436130031) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Monticone, nato ad Asti il 13 gennaio 1972 e domiciliato in San Damiano D'Asti (AT), piazza Camisola, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08150

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.R.R. società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "S.A.R.R. SOCIETÀ COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 13 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della

cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "S.A.R.R. SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Chioggia (VE) (codice fiscale 03319820274) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Perissinotto, nato a San Donà di Piave (VE) l'11 novembre 1970, ivi domiciliato in via 13 Martiri, n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08153

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terre dell'Adriatico società cooperativa agricola», in Rotella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 marzo 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "TERRE DELL'ADRIATICO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 29 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "TERRE DELL'ADRIATICO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Rotella (AP) (codice fiscale 01995360441) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Pellegrini, nato a Senigallia (AN) il 21 gennaio 1984 e domiciliato in Ripe (AN), via San Giovanni, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08154

DECRETO 30 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Gran Sasso - Società cooperativa a responsabilità limitata - Costruzioni edili stradali, ferroviarie», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 22 maggio 1998, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Gran Sasso - Società cooperativa a responsabilità limitata - Costruzioni edili stradali, ferroviarie», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. avv. Giampiero Martini, dott. Nicola Ermini e avv. Carlo Nicolò ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2011, n. 564 con il quale l'Autorità di Vigilanza ha nominato l'avv. Giampiero Martini unico commissario liquidatore della succitata società cooperativa;

Vista la nota del 12 gennaio 2013, pervenuta in data 29 gennaio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 12 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Francesco Macario, nato a Bari il 19 gennaio 1960, domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio, 1, in sostituzione dell'avv. Giampiero Martini dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08171

DECRETO 30 luglio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Laerre - Società cooperativa», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2010, n. 219/2010, con il quale la società cooperativa «Laerre - Società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giampiero Martini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 gennaio 2013, pervenuta in data 29 gennaio 2013, con la quale il citato commissario ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 12 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Francesco Macario, nato a Bari il 19 gennaio 1960, domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio, 1, in sostituzione dell'avv. Giampiero Martini, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08172

DECRETO 9 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Suffisso Cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 16 luglio 2013, con la quale la Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SUFFISSO COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 giugno 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante in data 29 agosto 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e ha dichiarato che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "SUFFISSO COOPERATIVA", con sede in Bergamo (codice fiscale 04145120962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, nominato commissario liquidatore il dr. Carlo Lamberti, nato a Lecco il 9 novembre 1965, e residente a Milano, via Nerino n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08151

DECRETO 9 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aico Plast soc. coop. in liquidazione», in Londa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 ottobre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "AICO PLAST SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 settembre 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 9 aprile 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre ed ha dichiarato che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "AICO PLAST SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Londa (FI) (codice fiscale 05994850484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975, ed ivi domiciliato in via delle Industrie, n. 78D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08152

DECRETO 9 settembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola di infanzia Maria Montessori - società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 13 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società «Scuola di infanzia Maria Montessori - Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alta sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuola di infanzia Maria Montessori - società cooperativa», con sede in Battipaglia (Salerno) (codice fiscale 04619070651) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545- terdecies codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata, via G. Gonzaga, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08231

DECRETO 20 settembre 2013.

Revoca del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Cooperativa edilizia La Collina di Montenero», in Livorno.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 (GU n. 162 del 12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero», con sede in Livorno;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto a depositare presso la competente Camera di commercio i bilanci d'esercizio relativi agli anni 2004-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia La Collina di Montenero», con sede in Livorno, codice fiscale n. 01334110499 , per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08170

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 ottobre 2013.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale «Tonocian» AIC n. 037936. (Determina n. 1634).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il warning di prossima decadenza del 12 dicembre 2012, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA il 13 dicembre 2013;

Vista la determinazione n. 1410/2013 del 6 settembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2013, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale: TONOCIAN AIC n. 037936;

Considerato che per il medicinale TONOCIAN AIC n. 037936 è stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 23 settembre 2013, all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell'AIFA, copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale TONOCIAN AIC n. 037936 l'art. 38, commi 5 e 7 del d. lgs. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere il medicinale TONOCIAN AIC n. 037936 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 1410/2013 del 6 settembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2013);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 1410/2013 del 6 settembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2013 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale TONOCIAN AIC n. 037936.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2013

Il dirigente: MARRA

13A08173

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 30 settembre 2013.

Valutazione di idoneità dell'articolo 11, del CCNL del 23 marzo 2012, per il personale dipendente da Enav S.p.A., contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Enav S.p.A. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas. (Pos. 1446/13). (Delibera n. 13/295).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli;

Premesso:

che, in data 25 giugno 2013, la Commissione, avendo appreso dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 marzo 2013, del CCNL per il personale dipendente da Enav S.p.A., chiedeva al predetto Ente di trasmettere copia del predetto Contratto, al fine della valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 26 giugno 2013, Enav S.p.A. trasmetteva alla Commissione il testo dell'art. 11 del predetto CCNL;

che detto articolo veniva inviato, in data 2 luglio 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere;

che, nei termini prescritti, perveniva parere favorevole solo da parte di Adiconsum;

Considerato:

che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, è stata definita dalle parti nell'accordo del 18 dicembre 2008, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009;

che il testo dell'art. 11 del CCNL Enav 2012-2014 riproduce in parte le disposizioni contenute nell'accordo del 2009, valutato idoneo dalla Commissione, con le seguenti modifiche:

1) viene stabilito che l'incontro a livello aziendale avverrà entro 5 giorni dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza;

2) viene prevista l'obbligatoria redazione di un verbale al termine di ogni incontro;

3) vengono previsti termini finali (di 15 giorni) per ritenere conclusa, con esito negativo, la procedura di raffreddamento e conciliazione;

4) viene previsto che, sia con riferimento al primo, che al secondo livello, le due fasi non possono esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla data della prima riunione;

5) viene previsto un termine (di 45 giorni) decorso il quale, in caso di inattività delle Organizzazioni sindacali, la vertenza si intende esaurita;

che le suddette modifiche sono volte a dare certezza al procedimento ed individuano ulteriori strumenti conformi allo spirito della legge ed alle disposizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001);

Rilevato:

che l'art. 13, comma 1 e 2, del predetto CCNL richiama l'obbligatorietà dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione di uno sciopero, come già previsto dall'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, conseguentemente, le predette disposizioni pattizie nulla innovano rispetto a quanto già previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in ordine all'obbligatorietà di far precedere la proclamazione di uno sciopero, dall'esito negativo delle previste procedure di raffreddamento e di conciliazione;

che il comma 3 dell'art. 13 non può costituire oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione, atteso che rinvia ad un apposito protocollo la determinazione di ulteriori e avanzate forme rappresentative e conoscitive, collegate alle fasi antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero, nonché l'individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero;

Valuta idonea:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all'art. 11 del CCNL, del 23 aprile 2013, riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.;

Delibera

che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato art. 11, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (Deliberazione n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in *G.U.* del 10 agosto 2001, n. 185);

Dispone la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e Associazioni Professionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 lett. *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera e dell'art. 11 del CCNL del personale Enav, del 23 aprile 2013, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione.

La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009.

Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

CAPO II

PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI

Art. 11.

Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive

1. Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s'intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 12 giugno 1990, n. 148, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.

2. Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro o riconosciute dalla Società, le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.

— Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale, avverrà con un incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale rincontro avverrà presso la sede centrale della Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.

L'incontro dovrà avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo, a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.

La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.

— Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sarà effettuato, unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale.

In caso di vertenza locale l'incontro sarà effettuato presso la sede di riferimento.

Previo accordo fra la Società e le organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza l'incontro di secondo livello relativo alla vertenza locale si potrà tenere presso la sede centrale della Società.

In caso di vertenza di carattere nazionale l'incontro sarà effettuato presso la sede della Società o in alternativa presso la sede dell'associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza.

L'incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.

La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di richiesta d'incontro di secondo livello della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.

In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall'art. 2, comma 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n 83.

A conclusione dell'incontro di secondo livello viene redatto il relativo verbale inerente l'esito della riunione.

13A08186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Epirubicina Hospira».

Estratto determinazione V&A/ n. 1404 del 3 settembre 2013

Specialità medicinale: EPIRUBICINA HOSPIRA.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Epirubicina Hospira»:

A.I.C. n. 037227055 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037227067 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 037227079 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 037227081 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 037227093 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037227105 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 25 ml;

A.I.C. n. 037227117 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 037227129 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 100 ml,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dall'8 settembre 2013 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla determinazione V&A/568 del 12 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08107

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Prozac».

Estratto determinazione V&A/ n. 1405 del 3 settembre 2013

Specialità medicinale: PROZAC.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Prozac»:

A.I.C. n. 025970029 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 025970056 - «20 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 agosto 2013 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla determinazione V&A/326 del 4 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2013, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08108

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Donepezil Zentiva»

Estratto determinazione V&A/ n. 1406 del 3 settembre 2013

Specialità medicinale: DONEPEZIL ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Donepezil Zentiva»:

A.I.C. n. 040159016 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159028 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159030 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159042 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159055 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159067 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159079 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159081 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159093 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159105 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159117 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159129 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159131 - «5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159143 - «5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159156 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159168 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159170 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159182 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159194 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159206 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159218 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159220 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159232 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159244 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159257 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159269 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159271 - «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040159283 - «10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 29 luglio 2013 data di scadenza dei centoventi giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/PC/P/25027 dell'8 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 30 marzo 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abimono».

Estratto determinazione V&A n. 1616 del 30 settembre 2013

Medicinale: ABIMONO.

Titolare A.I.C.: Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l., con sede in viale Alcide de Gasperi n. 165/B - 95127 Catania, codice fiscale n. 03115090874.

Variazione A.I.C.:

B.II.b.2.b.2 Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo dei lotti/prove;

B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di imballaggio secondario;

B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di imballaggio primario;

B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale;

B.II.a.3.b.6) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche come di seguito riportate:

Composizione del medicinale	
DA	A
Principio attivo: Isoconazolo nitrato 1 g	Principio attivo: Isoconazolo nitrato 1 g
Eccipienti: Poliossietilensorbitanmonostearato Sorbitan monostearato Miristato isopropilico Alcol cetilstearilico Vaselina Acqua distillata	Eccipienti: Poliossietilensorbitanmonostearato Sorbitan monostearato Miristato isopropilico Alcol cetilstearilico Vaselina **Acido borico** **Acqua purificata**

Sito in cui vengono effettuati la preparazione, confezionamento e rilascio e dei lotti	
DA	A
NewFaDem Via Ferrovia dello Stato Zona Industriale ASI – 80014 Giugliano (NA)	Temmler Italia s.r.l. Via delle Industrie, 2 20061 Carugate (MI)

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: A.I.C. n. 025358045 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + 6 applicatori monouso.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Advantan».

Estratto determinazione V&A n. 1613 del 30 settembre 2013

Medicinale: ADVANTAN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 – 20156 Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - rafforzamento dei limiti delle specifiche;

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo;

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori di una procedura di prova approvata;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica di seguito riportata:

DA	A
pH rilascio e periodo di validità 4.0 – 5.5	pH rilascio 4.0-5.5 Periodo di validità 4.0 - 6.3
Aspetto Da bianco a giallino crema, possibile leggera alterazione	Aspetto Da bianco a giallino crema
Aggiunta del test per i prodotti di degradazione a rilascio Non eseguito	Aggiunta del test per i prodotti di degradazione a rilascio Prodotti di degradazione: methylprednisolone-21-proprionate:NMT 1.0% methylprednisolone-17-proprionate:NMT 1.0% Impurezze individuali identificate: meno di 0.5% Inpurezza non identificate: meno di 0.2% Totali: NMT 3.0%
Purezza microbiologica Microbial count max 10^2 colony-forming aerobic Bacteria and fungi (molds and yeasts) per g Assenza di Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus and Enterobacteriaceae determined on 1 g	Purezza microbiologica (Ph. Eur. 5.1.4 edizione corrente) TAMC: NMT 10^2 CFU per g TYMC: NMT 10^1 CFU per g Assenza di Stafilococcus Aureus in 1 g Assenza di Pseudomonas Aeroginosa
Purezza microbiologica: metodo in accordo alla Farmacopea Europea, monografie 2.6.12 e 2.6.13	Purezza microbiologica metodo in accordo alle versioni correnti della Farmacopea Europea, monografie 2.6.12 e 2.6.13
Metodo HPLC per la determinazione del *Titolo*	Nuovo metodo HPLC per la determinazione del *titolo*
Metodo HPLC per la determinazione delle *Impurezze*	Nuovo metodo HPLC per la determinazione delle *Impurezze*

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: A.I.C. n. 028159010 - «0,1% crema» 1 tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08112

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Braunol».

Estratto determinazione V&A n. 1614 del 30 settembre 2013

Medicinale: BRAUNOL.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34212 - Melsungen (Germania).

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica di seguito riportata:

Tipo II - B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

e) modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Riduzione del limite inferiore (allargamento della specifica autorizzata) dell'eccipiente iodato di sodio al termine del periodo di validità del prodotto finito:

DA	A
Finished product specification Braunol: Appearance clear, brown solution Identification Iodine Decolourisation, Odour Assay Available Iodine 0.713-0.788 % (w/w) at release 0.713-0.825 % (w/w) up to the end of shelf life pH 5.4-5.9 Rel. density 1.020-1.030 Microbiol Qual. 0 cfu/ml Sodium Iodate 0.18-0.22 % (w/w) at release 0.15-0.22 % (w/w) up to the end of shelf life	Finished product specification Braunol: Appearance clear, brown solution Identification Iodine Decolourisation, Odour Assay Available Iodine 0.713-0.788 % (w/w) at release 0.713-0.825 % (w/w) up to the end of shelf life pH 5.4-5.9 Rel. density 1.020-1.030 Microbiol Qual. 0 cfu/ml Sodium Iodate 0.18-0.22 % (w/w) at release 0.05-0.22 % (w/w) up to the end of shelf life

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 032151072 - «7,5% soluzione cutanea» flacone da 1000 ml,

A.I.C. n. 032151084 - «7,5% soluzione cutanea» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 032151108 - «7,5 % soluzione cutanea» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 032151122 - «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 30 ml;

A.I.C. n. 032151134 - «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 032151146 - «7,5 % soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml;

A.I.C. n. 032151211 - «7,5 % soluzione cutanea» 20 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 032151223 - «7,5 % soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene».

Estratto determinazione V&A n. 1611 del 30 settembre 2013

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: CARDIRENE.

Variazione AIC:

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica non significativo

B.11.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito

Modifiche minori di una procedura di prova approvata

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito

Altre modifiche di una procedura di prova

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

Allargamento del limite di specifica titolo del principio attivo acido acetilsalicilico: da 93-105% (45.2-51.0 g/100g) a 90-105% (43.7-51.0 g/100g) al termine del periodo di validità.

Allargamento del limite di specifica impurezza 1: acido salicilico da ≤ 2% (rispetto alla polvere) a ≤ 4.5% (rispetto al principio attivo) al termine del periodo di validità.

Aggiunta di un parametro di specifica al termine del periodo di validità:

prodotti di degradazione:

impurezza 5 (rispetto al principio attivo) ≤ 1.0%

impurezza 6 (rispetto al principio attivo) ≤ 1.0%

impurezza 7 (rispetto al principio attivo) ≤ 2.0%

impurezze non note (ognuna, rispetto al principio attivo) ≤ 0.1%

impurezze totali (rispetto al principio attivo) ≤ 8.0%

Aggiunta di un parametro di specifica al rilascio:

identificazione:

reazione colorimetrica (Ph.Eur. 2.3.1)

UV (Ph.Eur. 2.2.25)

Aggiunta di un parametro di specifica al rilascio ed al termine del periodo di validità:

qualità microbiologica (Ph.Eur. 2.6.12; 2.6.13)

TAMC ≤ 103 CFU/g TYMC ≤ 102 CFU/g Escherichia coli assente/g

Test da effettuare sui primi 5 lotti su base periodica, almeno una volta all'anno.

Eliminazione di un parametro di specifica non significativo:

identificazione della glicina al rilascio e al termine del periodo di validità;

identificazione della lisina al rilascio e al termine del periodo di validità;

identificazione dell'ammonio glicirrizzato al rilascio e al termine del periodo di validità

identificazione aroma di mandarino al rilascio e al termine del periodo di validità;

identificazione dell'acido acetilsalicilico al termine del periodo di validità;

aspetto della soluzione al rilascio e al termine del periodo di validità

test per il controllo della tenuta delle bustine al rilascio

titolo dell'azoto 8.91-9.85% al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Sostituzione del metodo analitico per il contenuto d'acqua al rilascio ed al termine del periodo di validità:

da semi-micro determination (Ph.Eur. 2.5.12) a micro determination (Ph.Eur. 2.5.32).

Sostituzione del metodo analitico per il titolo del principio attivo ed i prodotti di degradazione al termine del periodo di validità:

da LC method 1 a LC method 2.

Modifica minore della procedura di prova: tightness control.

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

028717015 - «160 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

028717027 - «300 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

028717039 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

028717041 - «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08114

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diurek».

Estratto determinazione V&A n. 1610 del 30 settembre 2013

Titolare AIC: Crinos S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, codice fiscale 03481280968.

Medicinale: DIUREK.

Variazione AIC:

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore alternativo di principio attivo Canrenoato potassico secondo quanto riportato nella tabella seguente:

DA:	A:
Produttore di Potassio Canrenoato	*Produttore di Potassio Canrenoato*
SANOFI CHIMIE	SANOFI CHIMIE
Le Bourg	Le Bourg
63480 Vertolaye	63480 Vertolaye
Francia	Francia
	oppure
	Zhejiang Shenzhou Pharmaceutical Co., Ltd
	No 14 Chuancheng Nan Road,
	Xianju, Zhejiang
	317300 China

Retest period: 24 mesi

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

033921014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08115

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamibetal Complex».

Estratto determinazione V&A n. 1609 del 30 settembre 2013

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

Medicinale: GAMIBETAL COMPLEX.

Variazione AIC:

B.I.a.1 *z)* Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Altra variazione Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica come di seguito riportato:

DA	A
Produttore della sostanza attiva Buxamina 3.2.S *Drug Substance*	
Titolare	
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.	--------
Via Cavour, 70	
27035 Mede (PV)	
Italia	
Sito produttivo	
Apotecnia SA	
Crta Zeneta, 149	
30588 Beniel - Murcia	
Spagna	
	Sito produttivo
	Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd
	Liushi Street
	322104 Dongyang City
	Zhejiang Province
	Cina

Retest period: 24 mesi

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

020225025 - «250 mg compresse» 30 compresse.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

020225025 - «250 mg compresse» 30 compresse;

varia:

020225025 - «compresse» 30 compresse.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonasi HP»

Estratto determinazione V&A n. 1617 del 30 settembre 2013

Medicinale: GONASI HP.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi codice fiscale 10616310156.

Variazione A.I.C.: B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o in un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, ad esempio impronta proteica, impronta glucidica, ecc. - Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa al test di PCR per la determinazione del virus HCV eseguito sull'intermedio di produzione HCG crudo della sostanza attiva, conseguente alla sostituzione della strumentazione utilizzata relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

003763176 - «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml;

003763240 - «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

003763253 - «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

003763265 - «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

003763277 - «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

003763176 - «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml;

varia:

003763176 - «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 1 ml.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum Verde Dental».

Estratto determinazione V&A n. 1612 del 30 settembre 2013

Titolare AIC: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

Medicinale: TANTUM VERDE DENTAL

Variazione AIC:

B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

e) Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

e) Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.1) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche relative all'allargamento dei limiti per la specifica pH del prodotto finito, sia al rilascio che alla fine del periodo di validità e l'aggiunta della specifica relativa alle impurezze non note e totali del prodotto finito, sia al rilascio che alla fine del periodo di validità; Allargamento dei limiti per la specifica relativa al titolo dei conservanti del prodotto finito, alla fine del periodo di validità, come di seguito riportato:

DA	A
Specifiche del prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di validità pH: 6.5-8.0 impurezze non note e totali: /	Specifica del prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di validità pH: 6.5-**8.5** impurezze non note e totali: - **impurezze non note (singola): ≤ 0.2%** - **impurezze totali: ≤ 0.5%**
Specifiche del prodotto finito alla fine del periodo di validità Titolo metil paraidrossibenzoato: 90.0-110.0% Titolo propil paraidrossibenzoato: 90.0-110.0%	Specifiche del prodotto finito alla fine del periodo di validità Titolo metil paraidrossibenzoato: **50.0**-110.0% Titolo propil paraidrossibenzoato: **70.0**-110.0%

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

028821027 - " 0.5% PASTA DENTIFRICIA " TUBO DA 75 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zengac».

Estratto determinazione V&A n. 1615 del 30 settembre 2013

Titolare AIC: FISIOPHARMA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in NUCLEO INDUSTRIALE, 84020 - PALOMONTE - SALERNO (SA) codice fiscale 02580140651

Medicinale: ZENGAC

Variazione AIC:

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del limite di specifica del titolo della Vancomicina B e del totale delle sostanze correlate alla shelf life fuori i limiti relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

034634028 - "1000 mg polvere per soluzione per infusione e per uso orale" flacone da 1000 mg

034634030 - " 500 mg polvere per soluzione per infusione e per uso orale " 10 flaconcini da 500 mg

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08122

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neisvac-C».

Estratto determinazione V&A 1532 del 17 settembre 2013

Specialità medicinale: NEISVAC-C

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: BAXTER HEALTHCARE LTD

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0435/001/II/048/G

Tipo di Modifica:

B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata:

Trasferimento del processo di fabbricazione della sostanza attiva del vaccino Neisvac-C, da: Baxter Healthcare Corporation, Beltsville, Maryland, USA, a: Baxter AG Orth/Donau, Austria.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Sandoz GMBH».

Estratto determinazione V&A n. 1533 del 17 settembre 2013

Specialità medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ GMBH

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1024/001-002/11/029/G

Tipo di Modifica:

B.II.a.3.b.5 TIPO II Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito

Altri eccipienti Modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza

B.II.b.3.b TIPO II Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale

B.II.b.4.a TIPO IA* Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto

B.II.b.5.e TIPO II Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito

B.II.d.1.e TIPO II Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.2.d TIPO IB Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova

B.II.e.1.a.1 TIPO IA Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa forme farmaceutiche solide

Modifica apportata:

Modifica della composizione degli eccipienti:

contenuto delle capsule:

Idrossipropil-cellulosa a bassa sostituzione

Cellulosa Microcristallina

Lattosio anidro

Povidone K25
Polisorbato 80
Talco
Magnesio ossido
Acido metacrilico co-polimero, 30% dispersione acquosa di tipo C
Trietil citrato
Magnesio stearato

Involucro delle capsule:

Da: capsule di ipromellosa, A: capsule di gelatina contenenti diossido di titanio, di dimensione 2 per il dosaggio 20mg e di dimensione 3 (con aggiunta di ossidi di ferro giallo/rosso/nero) per il dosaggio 10mg.

Modifica degli step del processo di produzione del prodotto finito.

Modifica della dimensione del lotto:

per le capsule 10 mg da 340.000 - 1.020.000 capsule a 1.600.000 capsule

per le capsule 20 mg da 170.000 - 510.000 capsule a 800.000 capsule

Modifica di controlli in corso di processo: peso e dimensione delle capsule e limiti di essicazione.

Modifica dei parametri di specifica e dei limiti del prodotto finito (con relativi metodi analitici), relativamente a:

- test di dissoluzione
- perdita all'essiccamento
- saggio del principio attivo al termine del periodo di validità
- solventi residui al rilascio
- limiti delle impurezze (UPLC)

Nuovi fogli di alluminio per i blister e nuova composizione dei tappi a vite per le bottiglie HPDE;

Condizioni di conservazione:

DA: Non conservare a temperature superiore ai 30°C.

Conservare nel contenitore originale per tenerlo al riparo dall'umidità.

A: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservare nel contenitore originale per tenerlo al riparo dalla luce e dall'umidità.

Periodo di validità dopo prima apertura per le confezioni in bottiglie HPDE: 3 mesi.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08124

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pulmozyme».

Estratto determinazione V&A n. 1534 del 17 settembre 2013

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia secondo pocedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Roche S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/II/065.

Tipo di modifica: B.II.c.3.b Modifica della fonte di un eccipiente o di un reattivo che presentano un rischio di EST Modifica o introduzione di un prodotto che presenta un rischio di EST o sostituzione di tale prodotto con un altro prodotto che presenta un rischio di EST.

Modifica apportata: Modifica della documentazione relativa alla TSE. Sono state effettuate inoltre correzioni ad errori tipografici nella sezione 3.2.S.2.2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08128

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aliflus».

Estratto determinazione V&A n. 1575 del 26 settembre 2013

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034463101 - «25/50 MCG Sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463113 - «25/125 MCG sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463125 - «25/250 MCG sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi.

Titolare A.I.C.:

Menarini international operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0398/001-003/II/066 e UK/H/0398/01-03/IB/069.

Tipo di modifica:.

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza;

C.I.3 Attuazione della modifica o delle modifiche richieste all'EMA/dall'autorità nazionale competente in seguito alla valutazione di una misura restrittiva urgente per motivi di sicurezza, ell'etichettatura di una classe, di una relazione periodica aggiornata relativa alla sicurezza, di un piano digestione del rischio, di una misura di controllo/di un obbligo specifico, di dati presentati in virtù degli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 o di modifiche volte a riflettere un RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto) di base elaborato da un'autorità competente;

a) Attuazione della o delle modifiche di testo approvate per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari.

Modifica apportata:

è autorizzata la modifica degli stampati (sezione 4.4 e 4.8) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08130

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topamax».

Estratto determinazione V&A n. 1578 del 26 settembre 2013

Specialità medicinale: TOPAMAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 032023020 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023032 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023044 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023071 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032023083 - «15 mg capsule rigide» 60 capsule;

A.I.C. n. 032023095 - «25 mg capsule rigide» 60 capsule.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0110/001,002,003,004 ,007,008,009/II/064.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica dei paragrafi 4.8 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in linea con il Final Assessment Report della procedura SE/H/PSUR/0018/002. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08131

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Actavis».

Estratto determinazione V&A n. 1535 del 17 settembre 2013

Specialità medicinale: EXEMESTANE ACTAVIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Actavis Group PTC EHF.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0431/001/II/007.

Tipo di Modifica: B.1.z) Altra variazione.

Modifica Apportata: Aggiornamento dell'ASMF relativo al principio attivo Exemestane, dalla versione del 2008 alla versione del 2011, produttore Cedarburg Pharmaceuticals Inc. (USA).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08132

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucidin H».

Estratto determinazione V&A/1574 del 26 settembre 2013

Specialità Medicinale: FUCIDIN H.

Confezioni:

AIC n. 034560019 - «20 mg/g + 10 mg/g crema» 1 tubo 15 g;

AIC n. 034560021 - «20 mg/g + 10 mg/g crema» 1 tubo 30 g.

Titolare AIC: Leo Pharma A/S.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0130/001/II/012

Tipo di Modifica: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicate;

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08155

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter».

Estratto determinazione V&A/1585 del 27 settembre 2013

Titolare AIC: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 20, 00144 – Roma Italia

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Soluzioni per dialisi peritoneale Baxter possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione per modifica stampati V&A/1267/2013 del 18 luglio /2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08165

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Rytmobeta».

Estratto determinazione V&A/1586 del 27 settembre 2013

Titolare AIC: Abbott S.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 Snc - Campoverde di Aprilia, 04011 Latina - Italia.

Medicinale: RYTMOBETA.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale RYTMOBETA possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione per modifica stampati V&A/1151 del 3 luglio 2013, pubblicata per estratto sul S.O. n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08166

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Championyl».

Estratto determinazione V&A/1587 del 27 settembre 2013

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Italia

Medicinale: CHAMPIONYL.

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 022575017 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

AIC n. 022575029 - «100mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 2 ml;

AIC n. 022575056 - «200 mg compresse» 15 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08167

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentasa».

Estratto determinazione V&A/1588 del 27 settembre 2013

Titolare AIC: Ferring S.p.a. (codice fiscale 07676940153) con sede legale e domicilio fiscale in via Senigallia, 18/2, 20161 - Milano – Italia.

Medicinale: PENTASA.

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027130071 - «500 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

AIC n. 027130083 - «1 g granulato a rilascio prolungato» 50 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08168

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Geymonat S.p.A, in Anagni.

Con la determinazione n. aM - 132/2013 del 3 ottobre 2013 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (Frosinone) Via S. Anna 2, rilasciata alla Società Geymonat S.p.a.

13A08174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenvel»

Estratto determinazione V&A/1572 del 26 settembre 2013

Specialità medicinale: FENVEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 039784018/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina;

A.I.C. n. 039784020/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784032/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784044/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784057/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784069/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784071/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustine;

A.I.C. n. 039784083/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784095/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784107/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784119/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784121/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784133/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784145/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784158/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784160/M - «25 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784172/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784184/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784196/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784208/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784210/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784222/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784234/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784246/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784259/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina;

A.I.C. n. 039784261/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784273/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784285/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784297/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784309/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784311/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784323/M - «50 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784335/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina;

A.I.C. n. 039784347/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784350/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784362/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784374/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784386/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784398/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784400/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784412/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784424/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784436/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784448/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784451/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784463/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784475/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784487/M - «75 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784499/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784501/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784513/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784525/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784537/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784549/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784552/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784564/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 039784576/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina;

A.I.C. n. 039784588/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784590/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 4 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784602/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784614/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 8 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784626/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784638/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina;

A.I.C. n. 039784640/M - «100 MCG/ORA cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina.

Titolare AIC: Crinos S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

DE/H/2221/002-005/R/001

DE/H/2221/002-005/IB/021

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione e modifica stampati

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Ulteriori modifiche degli stampati. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A/1573 del 26 settembre 2013

Specialità Medicinale: TERBINAFINA MYLAN GENERICS

Confezioni:

036747018/M - "250 MG COMPRESSE" 6 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747020/M - "250 MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747032/M - "250 MG COMPRESSE" 8 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747044/M - "250 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747057/M - "250 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747069/M - "250 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747071/M - "250 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747083/M - "250 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747095/M - "250 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747107/M - "250 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747119/M - "250 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747121/M - "250 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747133/M - "250 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747145/M - "250 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747158/M - "250 MG COMPRESSE" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

036747160/M - "250 MG COMPRESSE" 6 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747172/M - "250 MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747184/M - "250 MG COMPRESSE" 8 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747196/M - "250 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747208/M - "250 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747210/M - "250 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747222/M - "250 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747234/M - "250 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747246/M - "250 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747259/M - "250 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747261/M - "250 MG COMPRESSE" 90 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747273/M - "250 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747285/M - "250 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747297/M - "250 MG COMPRESSE" 250 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

036747309/M - "250 MG COMPRESSE" 500 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento:

NL/H/0584/001/R/001

NL/H/0584/001/IB/017

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione e modifica stampati

Modifica Apportata: E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette apportata a seguito della procedura di rinnovo europeo. Ulteriori modifica degli stampati. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08176

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Aeroporto di Torino - Revisione del Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan 2009-2015)» presentato da ENAC.

Con estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2013-21150 del 17/09/2013 si determina:

1. L'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto "Aeroporto di Torino - Revisione del Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan 2009-2015)" presentato da ENAC, fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

13A08180

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 9 ottobre 2013 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Licenziati Ferdinando notaio residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Monte San Savino (D.N. di Arezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Girino Pierpaolo notaio residente nel Comune di Montechiaro d'Asti (D.N. di Asti) è trasferito nel Comune Asti (D.N. di Asti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Criscuoli Paolo notaio residente nel comune di Fontanellato (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Monteforte Irpino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rotondo Patricia notaio residente nel Comune di Mira (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Monopoli (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccolotto Elisa notaio residente nel Comune di Longarone (D.N. di Belluno) è trasferito nel Comune di Belluno (D.N. di Belluno) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannella Roberto notaio residente nel Comune di Morcone (D.N. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Airola (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Platania Gianluca Cesare notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Artesi Giuseppe notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Zanica (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Florio Chiara Maria notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Natali Francesco notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Crespellano (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bolognesi Fabio notaio residente nel Comune di Alessano (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Imola (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tavalazzi Paolo notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Malalbergo (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amati Marchionni Maria Adelaide notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Sala Bolognese (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scoletta Giuseppina notaio residente nel Comune di Pizzighettone (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Borgosatollo (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grazioli Chiara notaio residente nel Comune di Chiari (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Lonato (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Camardella Giancarlo notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Manerbio (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Masucci Daniela notaio residente nel Comune di Calvisano (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Montichiari (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cirilli Guido notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Sirmione (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Onano Andrea notaio residente nel Comune di Quartuccio (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pisu Gianluca notaio residente nel Comune di Buddusò (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Quartu Sant'Elena (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giua Marassi Hilda notaio residente nel Comune di Ghilarza (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di San Sperate (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iapaolo Margherita notaio residente nel Comune di Santa Croce di Magliano (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Venafro (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Furnari Maria Grazia notaio residente nel Comune di Capriolo (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di San Gregorio di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tosto Valeria notaio residente nel Comune di Adrano (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Tremestieri Etneo (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Oggioni Michele notaio residente nel Comune di Merate (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Barzanò (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franceschini Manuela notaio residente nel Comune di Asso (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gisonna Maria notaio residente nel Comune di Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Rende (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Massara Angela notaio residente nel Comune di Fuscaldo (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Scalea (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bolognesi Claudio notaio residente nel Comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Codigoro (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bartoli Giuseppe notaio residente nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Bagno a Ripoli (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Del Freo Tommaso notaio residente nel Comune di Capannori (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spinelli Stefano notaio residente nel Comune di Bibbiena (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monteroppi Renato notaio residente nel Comune di Breganze (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pierantoni Maurizio notaio residente nel Comune di Bellaria - Igea Marina (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lamorgese Ida Laura notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di San Giovanni in Marignano (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perrone Aldo notaio residente nel Comune di Tricase (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Campi Salentina (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Pietro Luca notaio residente nel Comune di Gallipoli (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Lecce (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colletti Federico notaio residente nel Comune di Vernole (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Melendugno (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Luchetti Massimo notaio residente nel Comune di Camerino (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Civitanova Marche (D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cavandoli Paola notaio residente nel Comune di Goito (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Mantova (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Germanà Eloisa notaio residente nel Comune di Caccamo (D.N. di Termini Imerese) è trasferito nel Comune di San Pier Niceto (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magaudda Marina notaio residente nel Comune di Lipari (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Torregrotta (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barresi Olivia notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Caronno Pertusella (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brienza Arturo notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cavenago di Brianza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Farina Gianfranco notaio residente nel Comune di Cassano Magnago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sironi Enrico Maria notaio residente nel Comune di Opera (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Gallarate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fenaroli Guido notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Legnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Benetti Gianfranco notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Melegnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bastrenta Mathias notaio residente nel Comune di Cuggiono (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertelli Mario notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Chiara Maria notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Stefano Federico notaio residente nel Comune di Corsico (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laffranchi Michele notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magaglio Manuela notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monti Mario notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pallino Francesco notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pedone Angela notaio residente nel Comune di Paderno Dugnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricci Giovanni notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tommasini Degna Michele notaio residente nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zanini Gianluca notaio residente nel Comune di San Giuliano Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi,

Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mascheroni Cesare notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orsi Dario notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrara Antonino notaio residente nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Saronno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Meda Vittorio notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Vimercate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carannante Clara notaio residente nel Comune di Frignano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Acerra (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bigliardo Sergio Pasquale notaio residente nel Comune di Ugento (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamburrino Raffaele notaio residente nel Comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vignola Gabriella notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Marano di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orsi Carla notaio residente nel Comune di Mondovì (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Massa Lubrense (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arnone Luca notaio residente nel Comune di Lendinara (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Melito di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salomone Luigi notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scardaccione Michele Francesco notaio residente nel Comune di Melfi (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marini Marco notaio residente nel Comune di Agnone (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Pompei (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Siola Giovanni notaio residente nel Comune di Colorno (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Sant'Antimo (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matrone Maria Teresa notaio residente nel Comune di San Felice a Cancello (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Sant'Antonio Abate (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Liegro Domenico notaio residente nel Comune di Camerota (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scardaccione Giuliano notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Volla (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Consolandi Laura notaio residente nel Comune di Domodossola (D.N. di Verbania) è trasferito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andolfi Marilena notaio residente nel Comune di Este (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Albignasego (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corradi Luigi notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Limena (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franco Roberto notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Loreggia (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lo Buono Emanuela notaio residente nel Comune di Correggio (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zaccaria Massimo notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di San Martino di Lupari (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Toscano Eugenio notaio residente nel Comune di Cittadella (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Bagheria (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zampardi Alessandra notaio residente nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scaturro Silvia notaio residente nel Comune di Zibello (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Langhirano (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Micheli Michele notaio residente nel Comune di Bedonia (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colangeli Dario notaio residente nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Fano (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lorenzoni Cristina notaio residente nel Comune di Bagnacavallo (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ercolano Francesco notaio residente nel Comune di Monticelli D'Ongina (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Piacenza (D.N. di Piacenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Falotico Maddalena notaio residente nel Comune di Bobbio (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Pianella Val Tidone (D.N. di Piacenza) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Crescenzo Monica notaio residente nel Comune di Santa Croce sull'Arno (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Pontedera (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Polesello Glen notaio residente nel Comune di Pomarance (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Volterra (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guerriero Nicola notaio residente nel Comune di Pontecagnano Faiano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Lauria (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gualdrini Roberto notaio residente nel Comune di Riolo Terme (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Faenza (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vino Giuseppe notaio residente nel Comune di Casalgrande (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel Comune di Castelnovo di Sotto (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sepe Marco notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Anzio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cesarini Bruno notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Ladispoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casilli Chiara notaio residente nel Comune di San Salvo (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Palestrina (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Benedetto Maurizio Giorgio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Pomezia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carlini Gianluca notaio residente nel Comune di Norcia (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cirianni Giulia Anna notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Clarizio Giulia notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merlino Pasquale Edoardo notaio residente nel Comune di Alatri (D.N. di Frosinone) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Palumbo Luca notaio residente nel Comune di Fossano (D.N.R. di Cuneo, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sirolli Mendaro Pulieri Francesco Maria notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chiafalà Antonio notaio residente nel Comune di Senigallia (D.N. di Ancona) è trasferito nel Comune di Santa Marinella (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Bartolomeis Giovanni notaio residente nel Comune di Bellizzi (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Eboli (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bassi Vincenzo notaio residente nel Comune di Gubbio (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Fisciano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Savarese Stefano notaio residente nel Comune di Genzano di Lucania (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Pellezzano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coppa Francesco notaio residente nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Scafati (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Stefano Rubina notaio residente nel Comune di Contursi Terme (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Vietri sul Mare (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Angiolella Patrizio notaio residente nel Comune di Castel di Sangro (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Aversa (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landolfo Maria notaio residente nel Comune di Pontedera (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Castel Volturno (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giuliano Gaetano notaio residente nel Comune di Terranuova Bracciolini (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Parete (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferone Gianluigi notaio residente nel Comune di Capua (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di San Prisco (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Stefano Paola notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Teverola (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pedone Elena notaio residente nel Comune di Priolo Gargallo (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Avola (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rando Demetrio notaio residente nel Comune di Grosotto (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Chiesa in Valmalenco (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mobilio Antonello notaio residente nel Comune di Lizzano (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Corrado notaio residente nel Comune di Popoli (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Spoltore (D.N.R di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Licciardello Valeria notaio residente nel Collesano (D.N. di Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Cefalù (D.N. di Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scardigno Biagia notaio residente nel Comune di Terlizzi (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Ruvo di Puglia (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chiappani Franca notaio residente nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Cles (D.N.R di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Varchetta Rossella notaio residente nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel Comune di Mori (D.N.R di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cimino Andrea notaio residente nel Comune di Arco (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Trento (D.N.R di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martucci Carlo notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Mogliano Veneto (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battistella Nada notaio residente nel Comune di Mestre (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Ponte di Piave (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Innocenti Daria notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gagliardi Antonio notaio residente nel Comune di Castelfranco Veneto (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Vittorio Veneto (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arcella Gea notaio residente nel Comune di Buia (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Tavagnacco (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piazza Tiziana notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Mestre (D.N. di Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrara Egidio notaio residente nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Lonigo (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manfré Rosella notaio residente nel Comune di Villaricca (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Montecchio Maggiore (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dal Maso Michele notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Rossano Veneto (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tedeschi Porceddu Federico notaio residente nel Comune di Civita Castellana (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Nepi (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

13A08320

MINISTERO DELLA SALUTE

Nuova procedura di notifica dei prodotti cosmetici.

Considerato che continuano a pervenire notifiche di prodotti cosmetici, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, si rappresenta che è stato pubblicato sul portale del Ministero della salute un comunicato che richiama l'attenzione degli utenti sulla circostanza che dall'11 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1223/2009, che abroga la legge 713/86 e prevede in caso di immissione sul mercato di prodotti cosmetici una nuova procedura di notifica centralizzata alla Commissione europea, rendendo prive di efficacia le notifiche di commercializzazione di prodotti cosmetici trasmesse dopo l'11 luglio 2013 ai sensi della legge 713/86.

13A08300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di aprile 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2013, è stato determinato, a livello nazionale, il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito al mese di aprile 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con la tabella allegata è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A08184

Approvazione delle delibere n. 5/13/AdB e n. 101/31/Dist adottate, rispettivamente, dall'assemblea dei delegati in data 27 giugno 2013 e dal Consiglio di amministrazione in data 10 luglio 2013 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 36/0014416/MA004.A007/COM-L-114 del 3 ottobre 2013, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti n. 5/13/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati in data 27 giugno 2013 e n. 101/13/DIST assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10 luglio 2013, con le quali è stato modificato l'Allegato A al regolamento di disciplina del regime previdenziale, introducendo la possibilità per gli iscritti di rateizzare le eccedenze contributive dovute in un numero di rate anche inferiore a quattro.

13A08299

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Patata novella di Galatina»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Patata novella di Galatina» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione produttori patate di Galatina, presso dott. Aldo Maria Reho, via Lo Re n. 6 - 73100 Lecce, e acquisito inoltre il parere della regione Puglia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Successivamente alla riunione di pubblico accertamento tenutasi a Racale (Lecce) il 17 luglio 2013, l'Associazione produttori patate di Galatina ha richiesto le seguenti modifiche al disciplinare di produzione letto nella predetta riunione:

all'art. 5 viene eliminato il paragrafo relativo ai tipi di terreni;

all'art. 8 viene modificato il logo.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ai competenti organi comunitari.

———

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PATATA NOVELLA DI GALATINA» D.O.P.

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Patata novella di Galatina» è riservata esclusivamente ai tuberi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Patata novella di Galatina» designa esclusivamente i tuberi della specie Solanum tuberosum, var. Sieglinde, ottenuti nell'area delimitata al successivo art. 3.

Le caratteristiche del prodotto all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti:

Fisiche

epidermide (corteccia o buccia), di colore giallo intenso, brillante; anche per la presenza di residui terrosi derivanti dalla coltivazione nelle terre rosse, assume un colore ruggine «cioccolato»;

forma lungo - ovale, di media grandezza;

buccia non completamente differenziata, facile allo sfaldamento, priva di screpolature;

tuberi interi, non germinati, di forma regolare ed esenti da malformazioni, da sapori ed odori anomali;

tuberi asciutti, privi di «inverdimento», spaccature, ammaccature, rosure, macchie ed alterazioni patologiche;

Chimiche

basso contenuto in amido (massimo 17%) e sostanza secca (massimo 21%);

Organolettiche

tessitura della pasta cotta caratterizzata da:

assenza di sfioritura;

consistenza elevata;

assenza di farinosità;

grana da molto fine a fine;

sapore molto delicato, omogeneo e costante con assenza di particolari gusti e retrogusti;

un colore giallo chiaro uniforme;

assenza di imbrunimento.

Art. 3
Zona di produzione

L'area di produzione della denominazione di origine protetta «Patata novella di Galatina» è costituita dal territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Morciano Di Leuca, Nardò, Parabita, Patù, Presicce, Racale, Salve, Sannicola, Taviano, Ugento.

Art. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento

Le condizioni tecniche di coltura dei terreni destinati alla produzione della «Patata novella di Galatina» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità, così come individuate all'art. 2.

A tal fine si individuano le seguenti tecniche colturali:

avvicendamento colturale. È obbligatorio l'avvicendamento colturale, da eseguire attraverso la rotazione biennale con frumento, leguminose da granella (fava, pisello) o con piante orticole (zucchino, finocchio). È comunque vietato l'impiego delle altre solanacee (peperone, pomodoro, melanzana), sia in rotazione con la patata, che come colture intercalari;

preparazione del terreno. Entro il periodo che va dal primo di agosto e fino al 30 settembre si effettua una lavorazione del terreno in profondità, alla quale segue, poco prima dell'impianto, un'accurata fresatura;

l'impianto deve essere effettuato nel periodo compreso fra il 20 novembre fino a tutto febbraio. È obbligatorio l'utilizzo di tuberi seme certificati; è obbligo del produttore conservare i cartellini che accompagnano le partite dei tuberi seme impiegati. I tuberi seme, oltre che certificati, devono essere privi di lesioni e/o ammaccature e di germogli lunghi e filati.

I tuberi possono essere piantati interi o tagliati; è ammesso anche l'impiego di tuberi pre germogliati. I tuberi seme vengono posti ad una distanza sulla fila pari a 20 - 30 cm e fra le file ad una distanza compresa fra 60 e 80 cm;

il piano di fertilizzazione terrà conto delle caratteristiche fisiche dei terreni e della loro dotazione in elementi nutritivi; di seguito si riportano gli importi massimi consentiti per i principali macroelementi:

Azoto (N): gli apporti massimi consentiti in azoto (N), in relazione alla dotazione del terreno sono pari a 170 Kg/ha; non è ammesso in pre-semina un apporto di azoto superiore a 60 Kg/ha; il resto della concimazione azotata deve essere frazionato in due interventi: subito dopo l'emergenza e ad inizio tuberificazione;

Fosforo (P2O5): gli apporti massimi consentiti in fosforo (P2O5), in relazione alla dotazione del terreno sono pari a 130 Kg/ha;

Potassio (K2O): gli apporti massimi consentiti in potassio (K2O), in relazione alla dotazione del terreno sono pari a 200 Kg/ha.

Non sono consentite distribuzioni di fosforo e potassio in copertura, limitandone la distribuzione solo in pre-semina, al momento della preparazione del terreno. È consentito l'apporto di letame.

Il controllo di crittogame, fitofagi ed erbe infestanti deve essere effettuato attraverso il ricorso alla lotta integrata secondo le normative vigenti.

Irrigazione. I volumi irrigui stagionali non devono superare i 2000 m3/ha, distribuiti in un massimo di 10 interventi irrigui. Le adacquate verranno sospese 7 giorni prima della raccolta.

La raccolta inizierà a partire dalla prima decade di marzo e non si potrà prolungare oltre il 30 giugno.

È vietato il ricorso all'impiego di prodotti chimici dissecanti. Le rese unitarie possono arrivare fino ad un massimo di 400 q/ha.

In tutte le fasi della lavorazione del prodotto devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare contusioni, ferite e fenomeni di inverdimento. Una eventuale conservazione del prodotto non potrà superare un periodo di 30 giorni.

Art. 6

Legame con l'ambiente

La patata novella di Galatina deve la sua peculiarità al fatto di essere universalmente apprezzata e riconosciuta, specie dai mercati del Nord Europa (Germania in primis):

a) in virtù della sua marcata precocità;

b) in virtù delle particolari caratteristiche estetiche, rappresentate da un colore giallo intenso e brillante dell'epidermide dei tuberi, generalmente ricoperta di residui terrosi, che fanno assumere alla stessa un tipico colore ruggine, particolarmente apprezzato su quei mercati - come testimoniato anche da alcuni articoli di stampa - da cui anche il nome di «patata cioccolato» attribuitole dalla gente germanica. Questa è considerata a pieno titolo una caratteristica riconosciuta chiaramente ed apprezzata dal consumatore al momento dell'acquisto;

c) in virtù delle particolari caratteristiche organolettiche e qualitative (rappresentate principalmente da valori della tessitura della pasta decisamente superiori rispetto ad analoghe tipologie di prodotto), determinate essenzialmente da un basso contenuto in sostanza secca. La patata novella di Galatina è particolarmente adatta ad essere utilizzata come «patata da insalata o da fetta e da arrosto», presentando quindi una tipologia di utilizzazione che la colloca nella Categoria A, (classificazione EAPR, Associazione europea di ricerca sulla patata), dal momento che i tuberi non scuociono, rimangono sodi, non sono farinosi, hanno una grana estremamente fine, non si sbriciolano al taglio, ma, come si dice in gergo, «tengono la fetta».

L'anticipazione per quanto possibile spinta di un raccolto che normalmente è da considerarsi primaverile - autunnale, è dovuta, oltre alle caratteristiche di tipo genetico e di tipo agrotecnico, anche e soprattutto alle particolari e specifiche condizioni agro pedologiche e climatiche. La principale caratteristica dei terreni che ospitano la coltura è rappresentata infatti dalle «terre rosse», presenti lungo tutta la fascia che costeggia la costa ionica, tanto da caratterizzare in modo esclusivo quest'area; di natura sabbiosa e a reazione sub acida o prossime alla neutralità, queste si presentano molto ricche in fosforo assimilabile, ferro assimilabile e potassio scambiabile, ma mediamente dotate in sostanza organica e povere in azoto totale. Le terre rosse rappresentano un tipico esempio di "terreni zonali o climatici", di quei terreni, cioè, le cui proprietà sono fortemente influenzate dalle condizioni climatiche in cui si sono formati.

La temperatura media mensile del mese più freddo (gennaio) oscilla fra 9,50 e 10°C, quella del mese più caldo (agosto) da 25,60 a 26 °C, con valori massimi assoluti non di rado superiori ai 40°C; non si riscontrano, inoltre, forti escursioni termiche giornaliere (differenza fra temperatura massima e minima nelle 24 *ore)*.

Più in dettaglio, nei riguardi della temperatura, risultano pienamente soddisfatte le condizioni termiche ottimali per lo sviluppo delle diverse fasi fenologiche:

se, come accade, la temperatura del suolo non scende al di sotto dei 3 - 4°C, i tuberi si mantengono in stasi vegetativa senza alcun danno per l'integrità del tubero-seme; quando la temperatura sale a circa 8°C, comincia la germogliazione, la quale procede rapidamente a temperatura superiore, con un optimum intorno ai 15°C; temperature elevate determinano stasi o blocco vegetativo. Eseguendo pertanto, così come avviene nella realtà, l'impianto dei tuberi - seme nel periodo che va da fine novembre fino a tutto febbraio, si permette al tubero di superare indenne un breve periodo di stasi vegetativa fino al momento in cui l'aumento delle temperature che si registra verso la fine del mese di febbraio – primi di marzo non è tale da consentire alla coltura una rapida germogliazione ed emergenza. Ciò è tanto più vero quanto più ci si sposti verso le zone costiere dell'area individuata, allorché le minori escursioni termiche che lì si registrano per via dell'effetto mitigante esercitato dal mare, consentono di anticipare ulteriormente l'epoca di impianto allo scopo di ottenere un maggiore anticipo nell'epoca di raccolta;

il differenziamento dei tuberi inizia 15 - 20 giorni dopo l'emergenza; temperature superiori a 20°C all'epoca della formazione dei tuberi possono provocare una riduzione produttiva;

anche l'accrescimento della parte aerea, oltre che dalla fertilità e dalle tecniche colturali (concimazione azotata in primis) è condizionata ovviamente dalla temperatura, che non dovrebbe superare in questa fase i 25 - 27°C.

Con riferimento al comportamento della coltura in relazione alla durata del periodo di illuminazione giornaliero (fotoperiodo), la patata, considerata specie longidiurna a tutti gli effetti, trova in questo ambiente e in questo periodo di coltivazione le migliori condizioni di sviluppo: le condizioni di fotoperiodo breve che caratterizzano l'ambiente in esame, consentono infatti alla specie di ritardare o impedire la fioritura a vantaggio di una migliore e più precoce produzione di tuberi.

Anche le caratteristiche pedo - agronomiche dei terreni che ospitano la coltura determinano una specifica influenza sulla precocità, su alcune caratteristiche chimico - fisiche dei tuberi e sullo stato di maturazione del periderma: esigendo la patata terreni che non siano di ostacolo allo sviluppo delle parti ipogee, sulle quali si forma il prodotto, nei terreni sciolti (purchè non aridi) che caratterizzano l'intera area di coltivazione, il tubero si sviluppa infatti regolarmente conservando la propria forma e la buccia può maturare mantenendo un aspetto liscio e lucido, assumendo il tipico «color ruggine o cioccolato» per effetto della coltivazione sulle tipiche terre rosse. Ad accentuare ulteriormente quest'aspetto, particolarmente apprezzato sui mercati di consumo, contribuisce in maniera determinante anche la circostanza secondo la quale alla raccolta del prodotto si provvede con semplici attrezzi meccanici che non vengono direttamente a contatto con i tuberi e, ancor di più al fatto che le patate, appena raccolte, vengono immediatamente destinate alle operazioni di commercializzazione senza che queste siano precedute o accompagnate da operazioni di lavaggio dei tuberi.

Alle proprietà dei terreni di coltivazione, si deve inoltre attribuire l'influenza diretta su talune altre caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto; i tuberi, infatti, non trovando ostacoli nel corso del loro ciclo colturale, grazie alla natura sabbiosa ed al contenuto in sostanza organica dei terreni che li ospitano, esprimono a pieno le loro potenzialità di sviluppo, raggiungendo volumi decisamente superiori se messi a confronto con quelli dei tuberi di analoghe coltivazioni effettuate su terreni diversi. Per effetto di ciò, decisamente inferiori risultano di conseguenza i valori del peso specifico, e quindi quelli della sostanza secca, parametro quest'ultimo ritenuto fondamentale nella determinazione delle caratteristiche organolettiche della patata novella di Galatina.

La patata è particolarmente sensibile all'influenza del terreno anche per quanto riguarda l'anticipazione dello sviluppo della pianta: nonostante la lunghezza del ciclo vegetativo debba considerarsi un carattere genetico, è indubbio che i terreni facilmente riscaldabili, come sono appunto quelli sabbiosi, si dimostrino particolarmente favorevoli ad una pronta partenza del ciclo vegetativo e quindi ad un maggiore anticipo della maturazione.

Numerose ricerche evidenziano la preminenza della patata novella di Galatina coltivata nell'arco ionico salentino e sui terreni sabbiosi rispetto alle altre aree di produzione e agli altri tipi di terreno, dal momento che in presenza di queste condizioni pedologiche e climatiche, corrispondono i migliori indici di tessitura della pasta ed il migliore giudizio complessivo (punteggio) relativo a tutte le caratteristiche organolettiche in generale.

Si può quindi affermare che l'omogeneità delle caratteristiche qualitative del prodotto in tutta l'area di produzione individuata come tipica è riconducibile alla perfetta integrazione fra le caratteristiche genetiche

della coltura e le tipiche ed irriproducibili condizioni agrometeorologiche della zona di coltivazione, le quali condizionano i vari stadi fenologici e di sviluppo della pianta. Le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche ed agronomiche, che trovano nelle terre rosse la loro massima espressione, fanno sì che la patata novella di Galatina coltivata in questo ambiente si caratterizzi in modo originale e speciale nel panorama pataticolo europeo e che si diversifichi in modo sostanziale dalle altre produzioni di patate novelle prodotte in altre aree, pure vicine.

Risale agli anni immediatamente successivi al secondo evento bellico mondiale l'introduzione nel Salento della patata novella di Galatina.

Il nome, e quindi l'attribuzione e l'accostamento ad un luogo ben determinato - Galatina, appunto - con il quale la patata è universalmente riconosciuta come garanzia di qualità organolettiche superiori, sta a testimoniare la storica presenza nel territorio della coltura, la quale, dopo una iniziale diffusione in questo comune del Leccese, si è poi spostata soprattutto verso i comuni immediatamente a ridosso della costa ionica.

Quella della patata rappresenta senz'altro la coltivazione fondamentale per gli equilibri agricoli ed economici di diversi comuni localizzati lungo la fascia costiera dell'arco Ionico Salentino; la scelta di ricorrere, fra le colture ortive, soprattutto alla patata e non ad altre, pure abbastanza rappresentate nell'intero comprensorio, come anguria, peperone, è dovuta, oltre che alle concrete potenzialità produttive espresse dalle favorevoli condizioni pedoclimatiche, anche al fatto che la patata richiede una tecnica colturale relativamente più semplice rispetto alle altre ortive, oltre ad un più basso impegno di mezzi tecnici e capitali. A tutto questo aggiungasi che la coltivazione della patata, rispetto alle altre specie prima citate, ben si presta ad essere effettuata in consociazione con quella dell'olivo - sistemato a sesto ampio negli impianti di tipo tradizionale -, come di fatto è sempre avvenuto e tuttora avviene nella stragrande maggioranza delle situazioni. In tale contesto produttivo, è ormai generalizzata da decenni la consuetudine di raccogliere anticipatamente (entro il mese di ottobre) le olive direttamente dall'albero: se questo consente di ottenere un olio dalle caratteristiche qualitative di gran lunga superiori rispetto a quello proveniente dalle olive raccolte da terra - impegnando peraltro, in quest'ultimo caso, i terreni per periodi di tempo più lunghi - rappresenta senz'altro il mezzo più efficace per consentire di preparare con largo anticipo il terreno destinato ad accogliere i tuberi seme. L'influenza di una semina precoce sull'anticipo della maturazione dei tuberi e quindi sulla loro raccolta è del tutto evidente ed esalta ulteriormente la precocità della coltura.

Il mercato della patata novella di Galatina è totalmente orientato all'esportazione verso i paesi del Centro e del Nord Europa; sono del tutto trascurabili le quantità che vengono avviate verso i mercati nazionali; in particolare l'esportazione trova il suo principale e fondamentale sbocco presso i principali mercati di Germania (oltre l'80% del mercato all'esportazione), Paese in cui il prodotto ha da sempre raggiunto le maggiori quotazioni rispetto ad altre varietà di patate novelle prodotte in altre zone del Meridione d'Italia, come ampiamente testimoniato dalla documentazione relativa alla iniziativa promossa dalla camera di commercio di Lecce negli anni '70, in collaborazione con l'istituto per il commercio estero, tesa a garantire una maggiore trasparenza nelle contrattazioni e nei prezzi praticati ai produttori: l'ente si occupava di comunicare giornalmente e per l'intero periodo di commercializzazione a tutti i sindaci dei comuni interessati alla produzione della patata novella, la quotazione delle patate novelle italiane sui principali mercati tedeschi (Monaco di Baviera, Colonia, Amburgo, Francoforte).

Presso i principali mercati di questo paese, la patata novella di Galatina viene universalmente apprezzata in ragione delle particolari caratteristiche estetiche, organolettiche e qualitative ed in ragione del fatto che su tutti questi mercati, essa trova la sua massima collocazione in un periodo di tempo (da aprile a giugno) in cui sono esaurite o in via di esaurimento le scorte di patate del vecchio raccolto e non è ancora disponibile il nuovo prodotto locale.

Elemento caratterizzante l'importanza del prodotto nel costume locale è testimoniato dalla tradizione delle sagre: fra le principali si ricordano quella di Parabita, inaugurata nei primi anni 80, con il patrocinio della regione Puglia, della Camera di commercio di Lecce, dell'Azienda speciale per i servizi alle imprese - , e quella di Felline di Alliste, che si tiene ininterrottamente ogni anno nel mese di luglio a partire dai primi anni 90. Tali eventi, che coinvolgono direttamente gran parte della popolazione locale nell'allestimento delle manifestazioni, esercitano ogni anno un forte richiamo nei tantissimi turisti che d'estate affollano le località turistiche salentine ed hanno un significato che va al di là di una semplice festa di paese, ma dimostrano il legame che nel tempo si è creato fra cultura locale e coltura.

Il legame culturale è sottolineato, inoltre, anche dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della gastronomia locale, da tempo immemore entrate nella quotidianità della vita della gente del posto, come «l'insalata di patate alla salentina», la «pitta di patate (focaccia di patate) alla salentina», «i panzerotti di patate».

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Lecce, viale Gallipoli n. 39 - 73100 Lecce - Tel. 0832 68411; fax: 0832 684260 e-mail: cameradicommercio@le.camcom.it.

Art. 8
Etichettatura

Le confezioni di patata novella di Galatina immesse al consumo potranno essere confezionate in cartone, tele, juta, vertbag e tutti quei contenitori consentiti dalla normativa vigente distinte per calibro secondo le due classi 28 - 40 mm o 32 - 65 mm.

L'etichetta riportata sulle confezioni conterrà le seguenti informazioni:

il logo e la dicitura «Patata novella di Galatina», in caratteri superiori ad ogni altra dicitura;

l'origine (zona di produzione e di confezionamento);

il nome, la sede e la ragione sociale del confezionatore;

il peso netto all'origine;

il calibro;

il numero di identificazione del lotto;

l'epoca di raccolta e la data di confezionamento;

il simbolo dell'Unione europea.

Altre informazioni potranno essere apposte a parte su uno specifico pieghevole o etichetta riportante:

indicazioni che facciano riferimento a frazioni, località o aziende comprese nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente provengono le patate con la denominazione di origine protetta;

informazioni sulle qualità nutrizionali della patata;

informazioni sull'uso culinario;

informazioni sulle modalità di conservazione consigliate.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare.

Il logo, di forma circolare, è inframezzato da uno spazio di forma ondulare di colore bianco; è caratterizzato dalla presenza di un cerchio di colore verde - riportante la dicitura, in colore bianco, «D.O.P. patata novella» - nella parte superiore, e di colore giallo in quella inferiore - riportante la dicitura, in colore rosso, «di Galatina» -.

Nella parte superiore del logo, all'interno, si osservano:

in primo piano, la rappresentazione grafica della pianta di patata nel corso della sua attività vegetativa con in risalto il colore verde del fogliame; lo sfondo, di colore azzurro, richiama il colore del mare Ionio, lungo la fascia costiera del quale si svolge la coltivazione della patata novella.

Nella parte inferiore del logo si osservano:

in primo piano, la rappresentazione dei tuberi, di colore giallo, a ricordare la solarità degli ambienti di coltivazione, nonché il colore della buccia e della polpa; lo sfondo, invece, di colore rosso, richiama nella mente il colore tipico dei terreni di produzione; l'associazione del colore giallo e di quello rosso riporta infine ai colori dello stemma della provincia di Lecce.

Logotipo
"Patata Novella di Galatina"
D.O.P. PATATA NOVELLA
DI GALATINA
Pantone 377
45% Ciano | 100% Giallo | 24% Nero
Pantone Blu 072
100% Ciano | 88% Magenta | 5% Nero
Pantone 484
95% Magenta | 100% Giallo | 29% Nero
Pantone 128
11% Magenta | 65% Giallo

13A08050

Domanda di registrazione della denominazione «BORNHEIMER SPARGEL»/ «SPARGEL AUS DEM ANBAUGEBIET BORNHEIM»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 286 del 2 Ottobre 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «BORNHEIMER SPARGEL»/«SPARGEL AUS DEM ANBAUGEBIET BORNHEIM».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A08177

Domanda di registrazione della denominazione «LAMMEFJORDSKARTOFLER»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 286 del 2 Ottobre 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Danimarca ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «LAMMEFJORDSKARTOFLER».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A08178

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 24 luglio 2013, recante: «Individuazione dei Centri di Competenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2013, per mero errore materiale, sono state riportate soltanto alcune delle tabelle che ne facevano parte integrante. Pertanto si riportano qui di seguito le tabelle omesse: «

Centri di Competenza sub lettera b) ex art. 2 DPCM del 14 settembre 2012

Centro di Competenza	**Requisiti soggettivi** **Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali**	**Ambiti disciplinari di competenza**
FONDAZIONE EUCENTRE (EUROPEAN CENTRE FOR TRAINING AND RESEARCH IN EARTHQUAKE ENGINEERING)	art. 3 L. 225/1992 Atto costitutivo del 26.3.2003 Statuto del 1.12.2009	Consulenza tecnica e scientifica nel settore dell'ingegneria sismica, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla valutazione e riduzione del rischio sismico. Sviluppo di progetti specifici, sperimentali e numerici, per la verifica e la validazione di linee guida e documenti normativi nel settore dell'ingegneria sismica. Sviluppo di progetti specifici per la verifica di tecnologie e materiali da utilizzarsi per la riduzione del rischio sismico. Coordinamento e sviluppo delle attività di formazione, anche a livello internazionale, con il coinvolgimento di altre università ed istituzioni. Cooperazione nell'organizzazione di corsi e dispense, nonché nella stampa e diffusione di manuali e documenti. Collaborazione alle attività di sviluppo e manutenzione di data base e scenari sismici di interesse per la protezione civile.
FONDAZIONE CIMA (FONDAZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI MONITORAGGIO AM-BIENTALE)	art. 3 L. 225/1992 Atto costitutivo del 5.9.2007 Statuto del 6.9.2007	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici, nei settori della dinamica dell'atmosfera e del mare, dell'idrometeorologia, dell'idrologia e dell'idraulica, della valutazione e gestione dei rischi naturali e di origine antropica e industriale, del rischio da incendi in zona boschiva e rurale e del rischio da territori inquinati, sia per quanto riguarda il territorio e l'ambiente italiano sia per quanto riguarda le attività di supporto tecnico e scientifico alle attività internazionali in materia di rischio delle popolazioni ai fini di protezione civile. Attività necessarie all'adeguamento, manutenzione e potenziamento dei sistemi di raccolta, trattamento e visualizzazione delle informazioni idropluviometriche e dei sistemi previsionali speditivi finalizzati alle attività di sorveglianza meteo idrologica in tempo reale già esistenti presso il Dipartimento, nonché la loro estensione a tutto il territorio nazionale. Attività di affiancamento ed assistenza tecnico-scientifica, nonché anche operativa, per la realizzazione e la gestione sia della Rete Radar Meteorologica Nazionale e del Centro Funzionale Centrale che del sistema di previsione giornaliero della predisposizione del territorio nazionale all'innesco degli incendi boschivi ed in zona rurale promosso dal Dipartimento anche nell'ambito dalla Commissione Grandi Rischi. Attività di affiancamento ed assistenza tecnica e scientifica, nonché operativa, per la realizzazione del settore rischio industriale nei centri funzionali multi rischio. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni. Attività di ricerca applicata e assistenza tecnico-scientifica per gli aspetti giuridici connessi alla responsabilità di protezione civile nella gestione dei diversi rischi.
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RELUIS	art. 3 L. 225/1992 Atto costitutivo del 17.4.2003 Statuto	Supporto alle attivita di gestione tecnica dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda le valutazioni di danno e agibilità post-sismica di edifici e infrastrutture strategiche o rilevanti per le conseguenze del loro collasso. Supporto alle attività connesse ai programmi di prevenzione sismica. Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici per la definizione, organizzazione e sviluppo di programmi di studio e ricerca integrati a livello nazionale, con il coinvolgimento di Università, enti di ricerca e privati, nel settore dell'ingegneria sismica. Sviluppo di documenti pre – normativi relativi a tipi strutturali non ancora considerati nelle norme. Assistenza alla redazione di norme tecniche. Collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della vulnerabilità, esposizione e rischio sismico.

Centro di Competenza	**Requisiti soggettivi** **Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali**	**Ambiti disciplinari di competenza**

LEGENDA

b)	soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
DST UNI FI (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE)	nota del DST prot. n.111 pos. CDC del 4.7.2013	Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici. Realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi. Metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative. Metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche. Definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a moventi di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra. Monitoraggio sismo-acustico e termico in tempo reale, nonché analisi anche ai fini delle procedure di allertamento, dei processi dinamici dei vulcani esplosivi e della loro correlazione con la velocità dei fenomeni gravitativi di versante. Sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche sottomarino. Consolidamento e rafforzamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza presso il COA di Stromboli, nonché di assistenza tecnico-scientifica al Dipartimento, relative sia all'attività esplosiva ai crateri dello Stromboli, sia all'innesco e/o al manifestarsi di movimenti franosi della Sciara del Fuoco, anche ai fini della previsione della possibile generazione di maremoti. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.

LEGENDA

c)	Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica

13A08336

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per rinuncia di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con d.P.R. del 22 luglio 2013, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1989, 27 dicembre 1994 e 2 giugno 1999, per la parte relativa al conferimento delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Gen. Div. Nicolò Manca, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1991, Serie generale, pag. 22, III colonna, rigo n. 35 (elenco Cavalieri Nazionali del Ministero della difesa), nel Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1996, Serie generale, pag. 24, I colonna, rigo n. 24 (elenco Ufficiali Nazionali del Ministero della difesa) e nel Supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, Serie generale, pag. 24, II colonna, rigo n. 19 (elenco Commendatori Nazionali - art. 7 - del Ministero della difesa, di cui alla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000, Serie generale).

13A08169

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-241) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.